

N. 00587/2015 REG.PROV.CAU.

N. 11501/1999 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 11501 del 1999, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

D'Aniello Felice, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angelo Foletto e Silvano Ciscato, con domicilio eletto presso Francesco De Leonardis in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli 9;

contro

Ministero della Sanità, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del DM 28.4.98 disciplina per l'accertamento dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio e rinnovo dell'autorizzazione al porto d'**armi** per uso difesa personale nonché con motivi aggiunti,

del provvedimento emesso dall'Ispettore Generale della Sanità Militare in data 5 settembre 2014 (avente prot. n. M_D SIGSM 0009563 id. IGESAN/PS-14/X) che preclude ai **medici** militari di svolgere attività certificativa medico-legale per il rilascio della licenza di porto d'**armi** e dispone la non autorizzabilità della medesima da parte dell'A.D. e/o dei singoli Comandi;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno e del Ministero della Salute e dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 la dott.ssa Floriana Rizzetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la domanda cautelare proposta risulta priva dei presupposti previsti per legge, mancando allo stato un danno grave ed irreparabile, attesa la sua natura meramente economica (quindi pienamente ristorabile in sede di merito), tra l'altro genericamente esplicitati dal difensore nell'odierna camera di consiglio;

Considerato, peraltro, che il ricorso non appare neppure assistito dal prescritto fumus boni iuris atteso che le ordinanze del TAR Veneto n. 1217 e 1219 del 03/09/1998 – con cui è stato sospeso il decreto del Ministero della Sanità del 28.4.98 – hanno perso efficacia al momento della riassunzione del giudizio, a

seguito di regolamento di competenza, presso questo Tribunale, davanti al quale l'istanza di sospensiva avrebbe dovuto essere riproposta.

Ritenuto, comunque, che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) Respinge l'istanza in esame.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Francesco Riccio, Consigliere

Floriana Rizzetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)